

Sa Manifattura – Cagliari , 3-4 dicembre 2019

### TUTELA DELLA CREATIVITÀ E COMUNICAZIONE PUBBLICA: LA GESTIONE DEI DIRITTI D'AUTORE NEI RAPPORTI CON LA PA

Avv. Massimo Travostino













## **Sardegna Digital Library**

# La tutela della creatività e la gestione dei diritti d'autore nei rapporti con la PA

DGTB Legal

Avv. Massimo Travostino









## La principale disciplina normativa rilevante

- La legge n. 633/1941 sul diritto d'autore
- II d. lgs. n. 70/2003 sui servizi della società dell'informazione, con particolare riferimento al commercio elettronico
- II d. lgs. n. 177/2005 testo unico sui servizi media audiovisivi
- II d. lgs. n. 30/2005 Codice della proprietà intellettuale
- La Legge n. 81/2017 Jobs act del lavoro autonomo
- II d.lgs n. 206/2005 Codice del consumo
- La legge n. 47/1948 disposizioni sulla stampa
- II d. lgs. n. 196/2003 "Codice Privacy" e il Reg. UE 2016/679 (GDPR)
- Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale









# Perché una legge del 1941 tutela il diritto d'autore ?

La legge sul diritto d'autore si fonda sulla Convenzione di Berna del 1886: principi condivisi in tutti i Paesi del mondo (WIPO)

Le legge è stata nel tempo modificata e adeguata all'evoluzione sociale e tecnologica (es. 2017)

Trasformazione della natura della LDA: creazioni «utili» e tutela della raccolta delle informazioni (l'importanza delle aggregazioni dei dati)









## Oggetto della tutela del diritto d'autore?

#### Art1 LDA

"Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978 n. 399 nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"









#### Art. 2 LDA fornisce un elenco esemplificativo delle opere tutelate:

"In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;









- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
- 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
- 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.









## L'opera si distingue in

- Idea
- Espressione dell'idea
- Supporto materiale
- idee semplici e idee elaborate
- Espressione dell'idea → è il vero oggetto della tutela del diritto d'autore: la forma dell'opera, il modo in cui questa viene espressa, esteriorizzata. Forma INTERNA e forma ESTERNA









il format televisivo è tutelabile se «la sua struttura narrativa sia sviluppata con l'articolazione delle varie scene, con la precisazione degli snodi della progressione drammaturgica, con la precisazione dei vari tratti psicologici dei personaggi, con la descrizione di massima dei luoghi della vicenda e con la definizione delle battute dei dialoghi principali» (Trib. Roma 6-7 1999)

e non è tutelabile se contiene «un'enunciazione schematica di successive idee embrionali» (App. Torino 8 aprile 1960) o «riferimento a fatti di attualità operato mediante la riduzione della notizia ad un testo adattato e cantato su di un motivo conosciuto» (Trib. Milano 19 luglio 1999) o se indica solo «l'oggetto da trattare, i mezzi di espressione da utilizzare, gli interpreti da impiegare» (Pret. Roma 30 giugno 1988dialoghi principali» (Trib. Roma 6-7-1999, ord., AIDA 01, 751)









### I REQUISITI DELLA TUTELA

→ creatività della forma espressiva: semplice o qualificata ?

Non importa se l'opera rappresenta idee o nozioni semplici, banali o di dominio pubblico









# Quando sorge il diritto sull'opera ? al momento della CREAZIONE

Art. 6 LDA "Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale"

Nessuna FORMALITA' necessaria → differenza rispetto ai brevetti









# Il momento e le condizioni della tutela

Ma allora è necessario <u>l'uso del simbolo ©</u>? A cosa serve ? □ no funzione strettamente giuridica ma informativa e prassi

E a cosa servono <u>i registri per il deposito delle opere</u> tenuti da SIAE ? probatoria e di presunzione di titolarità









#### **IL COAUTORATO**

La natura varia a seconda delle peculiarità del caso concreto:

- -Opera collettiva (artt.3, 7, 38 LDA): riunione di opere o parti di opere con carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coodinamento ad un determinato fine (art. 3); autore è chi ha organizzato e diretto la creazione dell'opera (art. 7); il diritto di utilizzazione economica dell'opera spetta all'editore (art. 38 LDA), salvi i diritti degli autori delle singole opere;
- -Opera in comunione (art. 10 LDA): contributo inscindibile e indistinguibile di più autori
- -Opera composta: opera unica le cui singole parti create da diversi autori hanno dignità autonoma e sono anche talora suscettibili di sfruttamento autonomo, ma si fondono a creare l'opera unitaria (es. musica, film)









# Opera derivata (art. 4 LDA)

«Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.»

L'opera derivata è, quindi, quell'opera d'ingegno creata a partire da una o più opere già esistenti, che include alcuni aspetti che possono essere protetti da copyright → è necessario che tale opera possieda elementi creativi tali da farne un'opera «autonoma» anche se dipendente da quella originaria

Es: riduzioni e trattamenti letterari, arrangiamenti musicali, traduzioni, adattamenti ad un altro media, riassunti, parodie ecc.









## Quali diritti ha l'autore ? Anzitutto i diritti morali :

- -Paternità
- -Integrità
- -Pentimento

I diritti morali sono:

Inalienabili Imprescrittibili Irrinunciabili

in quanto diritti legati alla personalità dell'autore









# Paternità e Integrità

#### Art. 20 LDA

"Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione"

- → anche un interesse della collettività a vedere riconosciuta un'identità culturale
- → patto di ghost writing?
- → abbinamento musica/immagini/pubblicità ?
- → tagli all'opera cinematografica ?









# **Pentimento**

Art. 142

"L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima"









# E quindi i diritti patrimoniali

Art. 12

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

... e art. 19 LDA

I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.









- Art. 13: il diritto esclusivo di riproduzione
- Art. 14: il diritto esclusivo di trascrivere
- Art. 15: il diritto esclusivo di esecuzione, rappresentazione, recitazione (pubblico presente)
- Art. 16: il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico (pubblico a distanza)
- Art. 17: il diritto esclusivo di distribuzione (e il principio dell'esaurimento)
- Art. 18: il diritto esclusivo di tradurre ed elaborare
- Art. 18 bis: il diritto esclusivo di noleggio e prestito (non opera il principio dell'esaurimento)









## Art. 13: il diritto esclusivo di riproduzione

"Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione"

#### Art. 14: il diritto esclusivo di trascrivere

"Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente"









# Art. 15: il diritto esclusivo di esecuzione, rappresentazione, recitazione (pubblico presente)

- "Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
- Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
- Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"









# Art. 16: il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico (pubblico a distanza)

"Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico"









# Art. 17: il diritto esclusivo di distribuzione (e il principio dell'esaurimento)

- Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
- Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
- Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.
- Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica









#### Art. 18: il diritto esclusivo di tradurre ed elaborare

"Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.

L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione."









# Art. 18 bis: il diritto esclusivo di noleggio e prestito (non opera il principio dell'esaurimento)

- "Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
- Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
- L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
- L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo".









# La durata dei diritti di utilizzazione economica:

→ limitata nel tempo (a differenza dei diritti morali)

Art. 25 LDA

"I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte"









Pubblico dominio per scadenza dei diritti patrimoniali?

DURATA: di regola 70 anni - Art. 25 l.d.a:

<u>I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita</u> <u>dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la</u> sua morte

→ Ma attenzione alle eccezioni

OPERE IN COMUNIONE (create dal contributo indistinguibile di autori):

<u>La durata di 70 anni si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo</u>.









#### **OPERE COLLETTIVE:**

Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore, si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione dell'opera come un tutto è di settanta anni dalla prima pubblicazione

GIORNALI (COLLETTIVE PERIODICHE) O PARTI DI UN'OPERA PUBBLICATE SEPARATAMENTE:

Durata decorre dalla pubblicazione di ciascun fascicolo o ciascun volume

**OPERE ANONIME O PSEUDONIME:** 

Settanta anni a partire dalla prima pubblicazione dell'opera









#### **OPERA CINEMATOGRAFICA:**

- i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone:
- il direttore artistico,
- gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo,
- l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata









OPERE appartenenti alle amministrazioni dello Stato, alle province, ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro:

durata di vent'anni dalla pubblicazione dell'opera

Art. 11 → Alle Amministrazioni dello Stato alle Provincie ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.









# ATTENZIONE A DISTINGUERE TRA PUBBLICO DOMINIO DELL'OPERA IN SE' E PUBBLICO DOMINIO DELLA SUA ESECUZIONE!

Anche se l'opera è in pubblico dominio, esistono i diritti connessi al diritto d'autore

Esempio: registrazione sonate di Mozart









•Art. 78 1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.









•Diritto del produttore di fonogrammi (art. 72): 50 anni dalla fissazione oppure 70 anni dalla prima pubblicazione/comunicazione al pubblico (art. 75 LDA - direttiva 2011/77)









•Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (art. 78 ter): 50 anni dalla fissazione - pubblicazione









- •Diritti degli esercenti l'attività di emissione radiofonica o televisiva (art. 79)
- •50 anni dalla prima diffusione dell'emissione









# Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esescutori

•Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico (art. 80)









# I diritti connessi Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori

•50 anni dalla prima esecuzione, rappresentazione o recitazione e – se fissati su un fonogramma - 70 anni dalla prima pubblicazione/comunicazione al pubblico del fonogramma









E se le opere sono "straniere" come mi comporto ?

Principio di TERRITORIALITA': regime di protezione delle opere è determinato dalla legge del Paese dove vengono utilizzate

Art. 54 Legge n. 218/1995:

I diritti sui beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione









# CONVENZIONE DI BERNA 1886 (Parigi 1971)

principi comuni e condivisi tra tutti gli Stati aderenti: diritti morali e patrimoniali, assenza di formalità costitutive del diritto, eccezioni e limitazioni....









### Problema della gestione dei diritti:

#### gestione individuale e gestione collettiva

- digitalizzazione e disseminazione rendono più difficile la gestione individuale
- ruolo SIAE nell'intermediazione esercizio dei diritti patrimoniali d'autore art. 180 LDA, monopolio legale
- intermediazione diritti connessi è libera (non più monopolio IMAIE)
- direttiva Barnier 26/2014: licenze musica online multiterritoriali, coordinamento repertori collecting, possibilità di frazionare mandati a diverse collecting per diverse opere, dual licensing; ma ancora monopolio SIAE in Italia









### <u>Si applicano anche ai diritti connessi – art. 71 decies</u>

- Art. 65: se l'utilizzazione non è stata espressamente riservata ,gli articoli di attualità di carattere economico, politico e religioso, le opere o i materiali utilizzati in occasione di eventi di attualità possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste e giornali, per l'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, indicando fonte, data e nome dell'autore,
- Art. 68: riproduzione di opere per uso personale fatta a mano e con mezzi non idonei alla diffusione al pubblico; fotocopia 15% (tranne spartiti musicali) di volume o fascicolo di periodico per uso personale e purché l'utilizzazione non avvenga in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore, a fronte di equo compenso determinato con regolamento









Art. 68 bis: esenzione dal diritto di produzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori di un procedimento tecnologico per consentire la trasmissione in rete o un utilizzo legittimo di un'opera, salva la disciplina sugli intermediari direttiva 2000/31

Art. 69: prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di Stato (eccetto spartiti e fonogrammmi o videogrammi prima che siano trascorsi 18 mesi dalla distribuzione)









Art. 70: riassunto, citazione o riproduzioni di brani o parti di opere e comunicazione al pubblico per finalità di critica o discussione (se non in concorrenza con lo sfruttamento economico dell'autore) o insegnamento (limitatamente a finalità illustrative e non commerciali) □ indicare sempre titolo, nome autore, editore, traduttore...









- Art. 71 sexies: riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da persona fisica, ad uso personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, fatta direttamente dall'interessato e nel rispetto delle misure tecnologiche.
- → Non può essere fatta da terzi;
- Non vale per opere online, se opera è protetta da misure tecnologiche, se accesso è consentito in base ad accordi contrattuali
- → Compenso per copia privata (art. 71 septies)









# •I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI PATRIMONIALI SPETTANTI ALL'AUTORE

- •Oggetto dei contratti relativi alle "opere dell'ingegno di carattere creativo" di cui alla legge n. 633/1941 (LDA)
- → diritti patrimoniali che spettano all'autore e che nascono con la creazione dell'opera
- •NON i diritti morali sulle opere, diritti che sono inalienabili, irrinunciabili, imprescrittibili









# Differenza tra <u>cessione dei diritti</u> e <u>licenza dei diritti</u>









•I diritti patrimoniali sono indipendenti tra loro

#### •art. 19 LDA

•"I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti"









- •La legge sul diritto d'autore fornisce una limitata disciplina generale ai contratti che hanno ad oggetto opere dell'ingegno di carattere creativo
- •Art. 2581 c.c.
- •art. 107 LDA Trasmissione dei diritti di utilizzazione
- •"I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, <u>possono</u> <u>essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme</u> <u>consentiti dalla legge</u>, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo"
- → Ampia autonomia negoziale in capo alle parti









- Trasferimento diritti patrimoniali richiede <u>forma scritta ad</u> <u>probationem</u>
- •Art. 2581 c.c., secondo comma
- •Art. 110 LDA
- "La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto"
- Conflitto tra più aventi causa ?









#### •Art. 109:

•"La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge."









# •Il trasferimento dei diritti nei rapporti di lavoro subordinato: gli articoli 12 bis e 12 ter LDA

- "Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro"
- "Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera"









# L'articolo 88 LDA sulle semplici fotografie

"...se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro"









# •<u>Il trasferimento dei diritti d'autore nei rapporti di lavoro autonomo</u>

- → Vale quello che si scrive del contratto: bisogna sempre specificare cosa si intende trasferire, altrimenti lo si deve interpretare in funzione delle finalità e della natura del contratto e tenendo conto della legge n. 81/2017
- → In particolare: siamo di fronte ad una licenza o una cessione dei diritti ?









# •La legge n. 81/2017 sulla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale all'art. 4 ha previsto che:

1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla *legge 22 aprile 1941, n. 633*, e al codice della proprietà industriale, di cui al *decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*.









Inoltre...

→ si ricorre all'applicazione delle norme relative a specifici contratti nominati previsti dalla legge sul diritto d'autore









# In particolare <u>il contratto di edizione</u>, artt.118 e seguenti LDA

→ le norme generali che disciplinano il contratto di edizione rilevano e assurgono a principi generali per tutti i contratti che hanno ad oggetto diritti d'autore









"Le disposizioni imperative contenute agli art. 118 seg. della disciplina del contratto d'edizione, il cui oggetto tipico è costituito dalla diffusione dell'opera a mezzo di strumento cartaceo, si applicano anche a fattispecie contrattuali, traslative di diritti di utilizzazione economica relativi a opere dell'ingegno, diverse dal contratto stesso" (T. Roma, 26-06-2001)









#### •Art. 119, primo e secondo comma, LDA

- •"Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto"
- "Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi"









- Art. 119, quarto comma, LDA
- •"L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo, nella stessa categoria di facoltà esclusive"
- → principio valido e applicato in via analogica a tutti i contratti di disposizione dei diritti d'autore









- →II trasferimento di un diritto non implica anche il trasferimento degli altri diritti che spettano all'autore
- → attenzione esplicitare in tutti i contratti aventi ad oggetto diritti d'autore sempre diritti e facoltà, modalità di utilizzazione, territorio, durata









# Art. 119, secondo comma, LDA

- "Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata"
- → anche questo principio è valido per tutti i contratti che hanno ad oggetto il diritto d'autore
- •→ rilascio in pubblico dominio dell'opera: diritto d'autore vs. *copyright*









#### Art. 119, terzo comma, LDA

• "Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici"









## • IMMAGINI E FOTOGRAFIE

- Distinzione fondamentale tra
- semplici fotografie
- **e**
- opere fotografiche









- Semplici fotografie: Art. 87 LDA
- "Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni
- di
- questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della
- vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con
- processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa
- e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche."
- A meno che non abbiano una finalità meramente riproduttiva
- -documentale: "Non sono comprese le fotografie di scritti,
- documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e
- prodotti simili.









- L'art. 87 parla di
- Processo fotografico o processo analogo: comprende
- anche le foto digitali









- I diritti che spettano al fotografo sulle semplici fotografie (art. 88 LDA)
- •- riproduzione
- - diffusione e spaccio
- Durata dei diritti:
- •- 20 anni dalla data di produzione della fotografia









- A chi spettano i diritti in caso di:
- Fotografie in esecuzione di un'attività lavorativa
- "... se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di
- lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro" (art. 88, secondo comma, LDA)
- - Fotografie eseguite su commissione
- "La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del
- fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo."
- (art. 88, terzo comma, LDA)









- La cessione del negativo (il rullino, oppure il dischetto su cui sono
- •state fatte le foto digitali originali, se non esistono ulteriori copie)
- → implica salvo patto contrario la cessione dei diritti che spettano al fotografo
- •(art. 89 LDA)









- Tutela della <u>semplice fotografia</u> e indicazioni da riportare sugli
- esemplari (art. 90 LDA)
- Su tutti gli esemplari, in qualsiasi formato siano riprodotti,
- 1) il **nome del fotografo**, o, nel caso previsto nel primo capoverso
- dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
- 2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
- 3) il **nome dell'autore dell'opera d'arte** fotografata.









- Se non riportano tali indicazioni → presunzione di libera
- riproducibilità dell'esemplare della fotografia
- Dunque la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono
- dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98 LDA, a meno che il
- fotografo non provi la malafede del riproduttore









- E' lecita utilizzazione dietro equo compenso per antologie e opere
- scientifiche, oppure di foto pubblicate su giornali o periodici
- (anche online) concernenti "persone o fatti di attualità od aventi
- comunque pubblico interesse" (art. 91 LDA)









## Opere fotografiche

- (in opposizione alle semplici fotografie)
- Espressamente citate dall'art. 2, n. 7 della LDA:
- "le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento
- · analogo a quello della fotografia sempre che non si
- tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle
- norme del Capo V del Titolo II"









- Requisiti richiesti dalla giurisprudenza per avere un'"opera fotografica"
- - attività preparatoria: ambiente (luce, prospettiva)
- - scelta dell'inquadratura,
- - scelta dell'apparecchio e della pellicola,
- - predisposizione dell'apparecchio
- Si richiede cioè un apporto personale e creativo che vada
- oltre la perizia tecnica richiesta al fotografo









- Trib. Firenze 16 febbraio 1994: "originalità dell'inquadratura"
- "impostazione immagine" "capacità di evocare suggestioni che
- trascendono il comune aspetto della realtà evocata"
- Pret. Torino 27 giugno 1996: "scelta dei giochi di luci e ombre, il
- particolare taglio dell'immagine, la fuga prospettiva"
- Trib. Catania 11 settembre 2001: "capacità di cogliere al volo il
- momento significativo di un evento"
- App. Milano 5 novembre 1993: "impronta personale dell'autore
- risultante da più elementi"









- Le opere fotografiche godono della medesima tutela delle
- opere dell'ingegno di carattere creativo:
- •- Diritti morali ex art. 20 LDA
- - Diritti patrimoniali ex art. 12 LDA
- •- Durata









- Foto su cose o persone a loro volta oggetto di diritti
- art. 88 fa salvi
- •- il diritto all'immagine
- - i diritti di autore sull'opera riprodotta riguardo alle fotografie
- riproducenti opere dell'arte figurativa









- Il diritto all'immagine e il ritratto: art. 96 LDA
- è richiesto il consenso della persona ritratta per la
- riproduzione ed esposizione
- •- il consenso deve essere **specifico** con riferimento
- •all'utilizzazione (tempo, luogo, forma e modalità di
- utilizzo)









- •Il consenso all'utilizzo della propria immagine
- •• è revocabile
- può essere implicito e dunque non è necessaria la forma scritta
- •... e se l'immagine di una persona viene utilizzata senza il consenso
- dell'avente diritto?









- Eccezioni che giustificano riproduzione senza consenso (art. 97 LDA):
- - notorietà
- ufficio pubblico coperto
- necessità di giustizia o di polizia
- •- scopi scientifici, didattici o culturali,
- •- quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di
- interesse pubblico o svoltisi in pubblico







- Ratio delle eccezioni è interesse pubblico all'informazione
- Fini commerciali o di pubblicità sono esclusi









- In ogni caso la riproduzione dell'immagine resta vietata se
- commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione
- o al decoro della persona ritratta (art. 97 LDA)









### •LE BANCHE DATI

- La doppia tutela fornita alla banca dati dalla LDA
- - Opera dell'ingegno
- "le banche di dati che per la scelta o la disposizione del
- materiale costituiscono una creazione intellettuale
- dell'autore" (art. 1 LDA)
- - Diritto connesso "sui generis"
- Art. 102 bis e seg. LDA









- Come sono definite le banche dati opere dell'ingegno:
- Art. 2 n. 9 LDA
- "raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
- sistematicamente o metodicamente disposti ed
- individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o
- in altro modo. La tutela delle banche di dati non si
- estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti
- esistenti su tale contenuto."









- - Deve esserci creatività per scelta e/o disposizione del
- materiale oggetto della banca dati
- - Contenuti sia digitali che analogici
- Quali diritti patrimoniali spettano all'autore ? → Artt.
- quinquies e sexies LDA
- - Riproduzione
- - Traduzione, modifica, disposizione, adattamento
- - Distribuzione al pubblico
- - Presentazione, dimostrazione o comunicazione









- Diritto connesso sulla banca dati
- Oggetto di un diritto connesso al diritto d'autore: diritto sui
- generis: art. 102 bis LDA
- •Obiettivo: compensare l'investimento (economico,
- ·finanziario, di risorse umane) impiegato per la
- creazione della banca dati









- A chi spettano i diritti
- Costitutore: "chi effettua investimenti rilevanti
- per la costituzione di una banca di dati o per la
- sua verifica o la sua presentazione,
- •impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo
- o lavoro" (art. 102 bis LDA)









- Quali diritti spettano al costitutore:
- - estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo
- della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di
- una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi
- mezzo o in qualsivoglia forma.
- - reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione
- del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del
- contenuto della banca di dati mediante distribuzione di
- copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi
- mezzo e in qualsiasi forma
- Nessun diritto morale









- I diritti di estrazione e reimpiego spettano al costitutore
- •- indipendentemente dalla tutelabilità della banca dati
- come opera dell'ingegno, e
- senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o su parti di esso









- Durata dei diritti del costitutore
- •15 anni solari interi successivi al momento
- del completamento o dalla messa a
- disposizione del pubblico









## Opera cinematografica

L'opera cinematografica è un oggetto complesso: progettazione, creazione e vita coinvolgono una molteplicità di soggetti e una pluralità di apporti -> contratti di varia natura









## Aspetti di criticità e complessità legati a...

- → Disciplina speciale della legge sul diritto d'autore con varie tipologie di opere coinvolte e diritti (d'autore e diritti connessi)
- → stilemi giuridico/contrattuali di varie legislazioni (specie common law) diffusi nella prassi del settore
- → Molteplicità di soggetti e contributi di varia natura da coordinare (creativo e intellettuale, d'opera, di servizi, lavoro subordinato)
- → Tempistiche e incertezza dell'attività, diverse forme di finanziamento/assicurazione









#### • IL PROBLEMA DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORE DELL'OPERA

- Sotto il profilo del diritto d'autore, l'opera cinematografica è il risultato di diversi apporti creativi di una pluralità di soggetti (si pensi, ad esempio, al regista, allo sceneggiatore, al compositore della colonna sonora etc.)
- I vari e complessi compiti che fanno capo alla realizzazione di un'opera cinematografica si risolvono «in svariate e molteplici attività, contraddistinte da competenze diverse, talune delle quali richiedenti doti particolari, non solo di abilità tecniche, ma anche di intuizione artistica» (Greco-Vercellone)









## LA LEGISLAZIONE ITALIANA

#### Art. 44 L. d. A.

«si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico»









## 1. L'AUTORE DEL SOGGETTO

#### SOGGETTO CINEMATOGRAFICO



Anche detto «sinossi», consiste nella descrizione della «trama» dettagliata del film e contiene tutti i tratti essenziali: story concept, luogo e tempo dei fatti, protagonisti, sviluppi narrativi (qualche pagina)

## e il libro da cui ratto un film?

«per autore del soggetto deve intendersi <u>l'autore dell'opera letteraria</u> <u>dalla quale è tratta l'opera cinematografica solo se la sceneggiatura si</u> <u>svolge direttamente da detto lavoro</u>, o se la «riduzione» avviene ad opera della stessa persona. Se invece tale «riduzione» viene fatta da un diverso soggetto è quest'ultimo ad essere considerato coautore dell'opera cinematografica» (Trib. Roma 23 marzo 1950, D.A., 1950, pag. 64)









## 2. L'AUTORE DELLA SCENEGGIATURA

#### **SCENEGGIATURA**

Rielaborazione in forma dinamica del soggetto cinematografico, comprensiva della descrizione delle diverse scene, sequenze, dei dialoghi, degli elementi di luce, di prospettiva etc.

POTERE DI APPORTARE MODIFICHE al SOGGETTO?

In assenza di specifici accordi tra le parti, lo sceneggiatore può dere maggiormente adattabile il soggetto alle necessità della ripresa visiva, con riguardo però alla sola forma espositiva, dovendo considerarsi intangibile la sostanza del soggetto, ossia il contenuto della vicenda (Trib. Roma, 17 dicembre 1957, D.A. 1958, pag. 230)









## 3. AUTORE DELLA MUSICA

Deve intendersi colui che realizza la composizione musicale costituente la **COLONNA SONORA** del film, sia che componga direttamente i brani per la specifica opera cinematografica, sia che utilizzi brani preesistenti

Non è dunque coautore del film colui che ha creato indipendentemente un'opera musicale, che viene successivamente inserita nel film









## 4. IL REGISTA

« il regista cinematografico contribuisce, con la propria attività e con la propria creatività ad operare quella fusione armonica di tutti gli elementi (creativi, interpretativi e organizzativi) che concorrono alla realizzazione dell'opera» (De Sanctis)

Apporto creativo di maggiore rilievo rispetto agli altri autori









Il Regista coordina tutti i contributi, creativi e non creativi: interpreta il soggetto, adatta e compone tutti i contributi anche di altri soggetti (attori, scenografi, etc..) per comporli in <u>un unico quadro che porta il segno della sua personalità</u>

«se è vero che il regista o il direttore artistico è un semplice coautore dell'opera cinematografica insieme all'autore del soggetto, all'autore della sceneggiatura ed autore della musica, è vero del pari che egli assume un ruolo assolutamente preponderante su quello degli altri autori nella fase di esecuzione dell'opera ed in quella particolarmente delicata della sua immediata preparazione» (Cass. 4 giugno 1958)









# Altri autori dell'opera cinematografica ?

<u>Numerosi contributi più o meno creativi in un film</u>: scenografia, fotografia, dialoghi, costumisti, traduttore, attori, comparse, attività di montaggio e postproduzione...

→art. 44 limita l'identificazione dei coautori, ma bisogna tenere conto anche degli altri contributi









## Altri autori dell'opera cinematografica?

- → Diritti connessi di attori, artisti interpreti, esecutori, musicisti: artt. 80 e segg... L.d.A. in particolare art. 84: presunzione di trasferimento al produttore di tali diritti «contestualmente alla stipula del contratto pre la produzione di un'opera cinematografica»
- importanza dei contratti stipulati con tutti questi soggetti e dei rapporti tra loro (es. decoupage della sceneggiatura nel rapporto tra sceneggiatore e regista...)









I coautori acquistano ed esercitano, in comunione tra loro, i DIRITTI MORALI sull'opera cinematografica, intesa nel suo complesso

- Art. 20 L. D. A.
- Diritto di rivendicare la paternità dell'opera
- Diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa









#### Art. 48 L. D. A.

«gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica»

Particolare forma di esercizio del diritto di paternità dell'opera











#### **CASISTICA**

#### **❖** Soppressione della sottotitolazione

«la soppressione della sottotitolazione in italiano dei dialoghi in inglese in una scena di un film nella trasposizione dell'opera in videocassette, se è tale da determinare una lacuna narrativa, che lascia incompiuto e incerto il disegno costruttivo dell'insieme, risolvendosi in uno svilimento del pregio della compiutezza del discorso cinematografico che incide sulla reputazione artistica dell'autore, costituisce violazione del diritto morale all'integrità dell'opera di cui all'art. 20 L.a.» (Pret. Roma, 22 giugno 1989)









#### AUTORE DELLA MUSICA

Art. 46, 3° comma L.D.A.

«gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento»

#### • AUTORI DI SOGGETTO; SCENEGGIATURA E DIRETTORE ARTISTICO

Art. 46, 4° comma L. D.A. «gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente con il produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate»





## Principio secondo cui **l'autore deve godere del successo anche finanziario dell'opera**



Se compenso non stabilito in percentuale sugli incassi delle proiezioni del film, all'autore della scenografia, del soggetto e al direttore artistico spetta un ulteriore compenso, ove gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilire





## COMPENSO ALL'AUTORE DELLA MUSICA

Posizione differenziata rispetto agli altri co-autori



Diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione (assimilabile al diritto di pubblica esecuzione dell'opera musicale di cui all'art. 15 L. D. A.)

SIAE







#### Art. 18 bis



Equa remunerazione degli autori per noleggio, anche nel caso sia stato ceduto il diritto di noleggio al produttore; ogni patto contrario è nullo









## L'EQUO COMPENSO

#### Art. 46 bis L. D. A.

«Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite. 2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18 bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. 3. Per ciascuna utilizzazione cinematografiche ed assimilate opere originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi. 4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440»



#### Art. 45 L. D.A.

«l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli»

#### Ma anche...

**Art. 78 bis** e diritti esclusivi del produttore di opere cinematografiche connessi al diritto d'autore









È qualificabile come produttore «colui che realizza la produzione dell'opera, assumendo il rischio ed i poteri di controllo, mettendo a disposizione del regista gli strumenti tecnici, amministrativi e finanziari necessari per la realizzazione filmica: e così in particolare mediante una organizzazione di natura imprenditoriale seleziona i luoghi delle riprese, fornisce i mezzi tecnici necessari, ottiene i permessi amministrativi per le riprese degli esterni, provvede alla locazione dei teatri di posa ed al noleggio degli strumenti per il montaggio, alla scritturazione dei membri della troupe e a rendersi cessionario dei diritti di sfruttamento dell'opera» (Trib. Roma, 8 aprile 2010)









Il nostro sistema giuridico considera l'attività del produttore come mero apporto organizzativo ed economico interno ad una attività imprenditoriale

Produttore è colui che predispone i mezzi economici e organizzativi per la creazione dell'opera

L'art. 45 non riconosce un apporto creativo del produttore all'opera stessa, ma fonda la posizione del produttore sul presupposto di un assetto contrattuale tra produttore e autori e coloro che contribuiscono alla realizzazione dell'opera filmica









#### **NELLA PRASSI**

Il produttore conclude *ex ante* un contratto con ciascuno dei coautori dell'opera, avente ad oggetto l'opera professionale che ognuno di questi si impegna a svolgere in favore del produttore medesimo, nonché la <u>cessione dei diritti patrimoniali derivanti</u> <u>dalla realizzazione dell'opera cinematografica</u> – che comunque è già presunta e disposta dalla legge sul diritto d'autore









Varie criticità nei contratti con i co-autori: come si concilia libertà creativa e intellettuale, diritti della personalità con impegni del produttore e risorse finanziarie?

- Budget e regia
- Tempi di ripresa e impegni attori
  - Diritto di «final cut»
- Partecipazione di attori e regista alla promozione del film: conferenze stampa, festival, etc...
- Impedimento sopravvenuto sceneggiatore/regista/attori e diritto di proseguire l'opera
  - Trucchi, costumi, vestiario, scene di «nudo»









#### Art. 46 L. D. A.

«l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante la produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta»

## Questione della definizione di **SFRUTTAMENTO CINEMATOGRAFICO DELL'OPERA**









«il diritto di utilizzazione dell'opera cinematografica, spettante ex lege al produttore, comprende **ogni possibile utilizzazione economica dell'opera filmica** in quanto tale, ovvero del film adoperato quale prodotto di spettacolo che adotta la tecnica dell'immagine in movimento capace di realizzare una realtà virtuale, appunto, in movimento. Solo utilizzazioni economiche che prescindono da tale ontologica essenza dell'opera filmica possono risultare eventualmente estranee alla generale previsione di sfruttamento» (Cass. 1 dicembre 1999 n. 13398)









Sono compresi nello sfruttamento economico dell'opera cinematografica, in particolare:

- Diffusione televisiva
- 2. Vendita, noleggio e prestito (diritti *«video»*)
- 3. Comunicazione e messa a disposizione del pubblico con servizi interattivi on demand e telematici
  - 4. Diritti proiezione «Theatrical» e «non theatrical»
- Il produttore può inoltre fare **tutto ciò che è proprio dell'organizzazione tecnico-economica dello sfruttamento meramente cinematografico dell'opera**. Può, ad esempio, eseguire e diffondere cartelloni con i ritratti dei principali autori o interpreti, esporre fotografie, produrre programmi illustrati etc.









# Altri diritti di sfruttamento economico da contrattualizzare

Titolo del film, marchi e segni distintivi, registrazione domini internet, merchandising, nomi dei personaggi del film e i personaggi stessi nella loro caratterizzazione.

Es.

«registrare marchi o domini o siti internet ispirati o comunque basati sul Film e/o sul nome e/o sull'immagine e/ sulla biografia dei personaggi e/o sul titolo del Film, quale ad esempio il diritto sul marchio "titolo del film";









#### LIMITE dello SFRUTTAMENTO ECONOMICO



 Non è compresa nel diritto del produttore ogni forma di utilizzazione dell'opera estranea all'ontologica essenza dell'opera filmica









- Art. 46, 2° comma L. d.A. «salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44»
  - → Indipendenza diritti ecorpmici che spettano all'autore
- → Bilanciamento tra il diritto dei coautori all'integrità dell'opera e quello del produttore al più efficiente sfruttamento economico della stessa









- Però art. 47 L.d.A. «il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico»
  - E in caso di disaccordo con gli autori?

→ Collegia di tecnici









#### "Opere Derivate"

si intendono tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo e di qualsiasi natura derivate dal Film ovvero dai personaggi del Film, con particolare riferimento, ad esempio, a remake, sequel, prequel, spin off, cortometraggi, serie televisive, miniserie e qualsiasi altro tipo di prodotto audiovisivo, racconti letterari, fumetti, prodotti multimediali, videogiochi, applicazioni per telefoni, smartphone, tablet e qualsiasi altro strumento o media;









Diritti che la legge sul diritto d'autore riconosce a soggetti diversi dall'autore dell'opera, ma a questo collegati(in particolare, artisti interpreti ed esecutori).

**Titolo II** della l.d.a., intitolato "Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore", agli artt. da 72 a 101









#### **APPLICAZIONI**

- DIRITTO DI SEGUITO sull'opera cinematografica spetta ai coauori dell'opera stessa, salvo espressa cessione del diritto al produttore (Trib. Roma, 19 ottobre 1990) → SEQUEL, REMAKE, SPIN OFF
- TRADUZIONE e MODIFICHE dell'OPERA: il Tribunale di Roma ha accolto in via d'urgenza la richiesta di un regista di inibire la distribuzione di un film tradotto in lingua italiana, modificato in alcune scene e nel titolo originario, senza il suo preventivo consenso (Trib. Roma 23 giugno 1984)









## LE OPERE MUSICALI

#### • I DIRITTI DEGLI AUTORI DEI BRANI MUSICALI

**Artt. 12 - 19 LDA** – diritti esclusivi di utilizzazione economica opera creativa (es. brano musicale)

**Artt. 20 - 24 LDA** – diritti morali autori su opere creative (es. brano musicale)









#### • I DIRITTI D'AUTORE SULLA COMPOSIZIONE MUSICALE

#### Art. 34 LDA

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale e il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.

- →opere liriche valore della parte musicale tre quarti
- →operette, melologhi, <u>composizioni musicali con parole</u>, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera <u>uguale</u>.

Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare <u>separatamente e</u> <u>indipendentemente</u> la propria opera.









Diritti che la legge sul diritto d'autore riconosce a soggetti diversi dall'autore dell'opera, ma a questo collegati(in particolare, artisti interpreti ed esecutori).

**Titolo II** della l.d.a., intitolato "Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore", agli artt. da 72 a 101









## • RAPPORTI TRA AUTORE DI UN'OPERA MUSICALE, ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI CHE LA ESEGUONO E PRODUTTORE FONOGRAFICO

**AUTORE** → ha diritti in via esclusiva sulla propria opera e sul suo utilizzo economico (o sul «non» utilizzo);

**ARTISTA/-I INTERPRETE/-I O ESECUTORE/-I** → hanno la facoltà di autorizzare (i) la fissazione dell'interpretazione dell'opera musicale, (ii) la riproduzione, (iii) la comunicazione al pubblico e il noleggio della stessa;

**PRODUTTORE FONOGRAFICO** → ha il diritto (art. 74 l.d.a.) di autorizzare o opporsi all'utilizzazione del disco (master) da lui prodotto a seguito di pattuizione contrattuale con autore (ed eventuali artisti, interpreti o esecutori);

I rapporti tra artisti interpreti o esecutori e produttori sono generalmente regolati contrattualmente.









Diritti che la legge sul diritto d'autore riconosce a soggetti diversi dall'autore dell'opera, ma a questo collegati(in particolare, artisti interpreti ed esecutori).

**Titolo II** della l.d.a., intitolato "Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore", agli artt. da 72 a 101









Diritti che la legge sul diritto d'autore riconosce a soggetti diversi dall'autore dell'opera, ma a questo collegati(in particolare, artisti interpreti ed esecutori).

**Titolo II** della l.d.a., intitolato "Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore", agli artt. da 72 a 101









Diritti che la legge sul diritto d'autore riconosce a soggetti diversi dall'autore dell'opera, ma a questo collegati(in particolare, artisti interpreti ed esecutori).

**Titolo II** della l.d.a., intitolato "Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore", agli artt. da 72 a 101









### Sardegna Digital Library - Nuovo Archivio Virtuale

La nuova direttiva UE 2019/790 sul diritto d'autore e connessi nel mercato unico digitale – distribuzione digitale dei contenuti creativi e ruolo degli intermediari

DGTB Legal

Avv. Massimo Travostino









# La Direttiva ha l'obiettivo di coordinare le norme di varie Direttive

- \* 96/9/CE,
- \* 2000/31/CE,
- \* 2001/29/CE,
- \* 2006/115/CE,
- \* 2009/24/CE,
- \* 2012/28/UE
- \* 2014/26/UE









- \* Art. 1
- → Obiettivo di armonizzare il quadro giuridico UE nel diritto d'autore rispetto agli usi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti

**Art. 29:** implementazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore avvenuta il 7 giugno 2019









#### Definizioni art. 2

«organismo di ricerca»: un'università, comprese le relative biblioteche, un istituto di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività didattiche che includano altresì attività di ricerca scientifica: a) senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili nella propria attività di ricerca scientifica, o b) con una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro, in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati da detta ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo;









#### Considerando n. 12

L'espressione «ricerca scientifica» dovrebbe comprendere sia le scienze naturali che le scienze umane → importante interpretazione unanime degli Stati

Vi dovrebbero ad esempio rientrare, oltre alle università o agli altri istituti di istruzione superiore e alle loro biblioteche, anche entità come gli istituti di ricerca e gli ospedali che svolgono attività di ricerca. In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture giuridiche, in tutti gli Stati membri gli organismi di ricerca hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell'ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità potrebbe tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici.







#### \* Definizioni art. 2

\* «istituto di tutela del patrimonio culturale»: una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro;









#### Considerando n. 13

Per istituti di tutela del patrimonio culturale si dovrebbero intendere le biblioteche accessibili al pubblico e i musei, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali che detengono nelle loro collezioni permanenti, nonché gli archivi e gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico o sonoro. Vi dovrebbero rientrare anche le biblioteche nazionali e gli archivi nazionali e, per quanto concerne i loro archivi e le loro biblioteche accessibili al pubblico, vi dovrebbero altresì far parte gli istituti di istruzione, gli organismi di ricerca e gli organismi di radiodiffusione









#### Definizioni art. 2

"prestatore di servizi di condivisione di contenuti online": un prestatore di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro









#### Definizioni art. 2

- \* "pubblicazione di carattere giornalistico": un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico ma che può includere anche altre opere o altri materiali, e che:
- regolarmente aggiornata
- scopo informativo del pubblico
- con qualsiasi mezzo di comunicazione sotto responsabilità editoriale prestatore di servizi









#### \* Definizioni art. 2

\* «estrazione di testo e di dati» (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni









#### \* TITOLO II

\* MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE <u>DIGITALE</u> E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO















Libere utilizzazioni dell'opere dell'ingegno sono previste fin dalla Convenzione di Berna

In UE le principali «eccezioni e limitazioni» al diritto d'autore si trovano nella Direttiva EU «Infosoc» 2001/29 sulla armonizzazione di certi aspetti del diritto d'autore nella società dell'informazione, nella Direttiva 2006/115/EC sul diritto di noleggio e di prestito e nella Direttiva 96/9 sulle banche dati

- →Art. 5 Direttiva 2001/29
- → Art. 6/10 Direttiva 2006/115
- → Art. 6/9 Direttiva 96/9









## **Art. 5 Direttiva 2001/29**

Solo una eccezione obbligatoria: riproduzioni temporanee, transitorie o accessorie, prive di rilievo economico eseguite all'unico scopo di consentire: a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o b) un utilizzo legittimo ("eccezione tecnica")

Le altre sono facoltative per gli Stati: fini di istruzione e ricerca (es. distance learning), a favore di istituzioni pubbliche come archive e biblioteche, copia privata e così via









## Principali eccezioni e limitazioni

Riproduzione su carta

- Copia privata
- \* Riproduzione librerie, musei, archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;
- \* le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva
- utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica;
   utilizzo a favore di portatori di handicap
- riproduzione a mezzo stampa, comunicazione/messa a disposizione del pubblico di articoli pubblicati di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive, se tale utilizzo non è espressamente riservato
- \* citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna
- \* allocuzioni politiche o di estratti di conferenze aperte al pubblico
- \* utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche
- \* inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali;
- \* utilizzo per pubblicizzare un'esposizione al pubblico o una vendita di opere d'arte
- \* prestito da parte di istituzioni pubbliche









- Art. 9 (2) della Convenzione di Berna, Art. 13 TRIPS art. 5.5 Direttiva 2001/29 e art 10.3 della Direttiva 2006/115
- → Il "Three steps" test
- 1) Solo in determinati casi speciali
- 2) che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti
- 3) Che non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti
- (Condizioni cumulative)









- → Elenco **esaustivo**
- → Sono <u>facoltative</u>: gli stati membri possono decidere di applicarne una, tutte o nessuna
- → Spesso prevista una <u>equa remunerazione</u> ai titolari dei diritti

Conseguente disomogeneità applicative all'interno UE











#### **COPYRIGHT EXCEPTIONS**

- 5.1 Temporary acts of reproduction
- 5.2(a) Photocopying/photo-reproduction
- 5.2(b) Private copying
- 5.2(c) Reproductions by Libraries, Archives & Museums
- 5.2(d) Ephemeral recordings made by broadcasters
- 5.2(e) Reproduction of broadcasts by social institutions
- 5.3(a) Illustration for teaching or scientific research
- 5.3(b) Use for the benefit of people with a disability
- 5.3(c) Reporting by the press on current events
- 5.3(d) Quotation for criticism or review
- 5.3(e) Use for public security purposes
- 5.3(f) Use of public speeches and public lectures
- 5.3(g) Use during religious or official celebrations
- 5.3(h) Use of works of architecture or sculptures in public spaces
- 5.3(i) Incidental inclusion
- 5.3(j) Use for advertising the exhibition or sale of works of art
- 5.3(k) Use for the purpose of caricature, parody or pastiche
- 5.3(I) Use for the demonstration or repair of equipment
- 5.3(m) Use for the purpose of reconstructing a building
- 5.3(n) Use for the purpose of research or private study
- 5.3(o) Pre-existing exceptions of minor importance









AT BE BG CH CZ DE DK ES EE FL FR GB GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO SK SL SF CY









- Negli USA il concetto di «fair use» è generale ed elastico, intrinsecamente flessibile
- In UE i casi sono specifici, determinati, non suscettibili di interpretazione analogica → caso Painer C-145/10: stretta interpretazione
- → La Corte di Giustizia UE e le Corti nazionali necessitano di maggiore flessibilità
- → Si può fare riferimento anche a principi esterni al copyright (per esempio diritti umani fondamentali come libertà di espressione e informazione della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo Carta dei Diritti fondamentali dell'UE; art. 13 della Carta)









# Causa C-117/13 Technische Universität Darmstadt Contro Eugen Ulmer KG

#### diverse eccezioni e limitazioni possono essere combinate tra loro

art. 5, comma 3, lettera n direttiva 2001/29 e comma 2, lettera c → non osta a che uno Stato membro conceda alle biblioteche il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle proprie collezioni per la messa a disposizione degli utenti di tali opere, su terminali dedicati, nei locali delle istituzioni stesse

L'articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 non riguarda atti quali la stampa di opere su carta o la loro memorizzazione su chiave USB, realizzate da utenti a partire da terminali dedicati situati in biblioteche. Tali atti possono essere autorizzati sulla base della legislazione nazionale di trasposizione delle eccezioni o limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) o b),









# Causa C-174/15 Vereniging Openbare Bibliotheken Contro Stichting Leenrecht

L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE devono essere interpretati nel senso che nella nozione di «prestito», ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.









## La nuova Direttiva prende atto di questa situazione:

Nei settori della ricerca, dell'innovazione, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le **tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi** non chiaramente contemplati dalle vigenti norme dell'Unione sulle eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, <u>la natura facoltativa</u> delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE, 2001/29/CE e 2009/24/CE può avere un <u>impatto negativo sul funzionamento del mercato interno</u>.









## La nuova Direttiva prende atto di questa situazione:

Le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell'Unione applicabili alla ricerca scientifica, all'innovazione, all'insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate... andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione di testo e di dati (text and data mining), per finalità illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale. (considerando n. 5)









# Cosa cambia con la Direttiva 2019/790 sul diritto d'autore e connessi nel mercato unico digitale?

**Art. 29:** implementazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore (7 giugno 2019)

#### Art. 1

- → Obiettivo di armonizzare il quadro giuridico UE nel diritto d'autore rispetto agli <u>usi digitali e</u> transfrontalieri dei contenuti protetti
- → Regole più chiare per l'era digitale









### Art. 3 e art. 4 TDM

Due eccezioni **obbligatorie** per gli Stati per le riproduzioni e le estrazioni effettuate ai fini <u>estrazione</u> di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi hanno legalmente accesso

- → da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale per scopi di ricerca scientifica
- → da chiunque (anche privati a scopo commerciale) a condizione che l'utilizzo delle opere e di altri materiali di cui a tale paragrafo non sia stato espressamente riservato









### Art. 3 e art. 4 TDM

#### Considerando 11

Gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero continuare a essere i beneficiari dell'eccezione, ma dovrebbero anche poter fare affidamento sui loro partner privati per effettuare l'estrazione di testo e di dati, anche utilizzando i loro strumenti tecnologici.









# Articolo 5 attività didattiche digitali e transfrontaliere

Eccezione obbligatoria per l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, sotto la responsabilità dell'istituto di istruzione, nei suoi locali, in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo a studenti e personale dell'istituto - possibilità di prevedere equo compenso –

Può essere limitata se sono facilmente reperibili licenze che autorizzino tali atti e rispondano a esigenze istituti di istruzione









#### Eccezione art. 5 – considerando n. 22

- Anche nel contesto di attività di insegnamento e apprendimento svolte sotto la responsabilità di istituti di istruzione che avvengano in un museo, una biblioteca o un istituto di tutela del patrimonio culturale.
- → sia l'utilizzo di opere o altri materiali in classe <u>o in</u>
  <u>altre sedi</u> mediante strumenti digitali, ad esempio
  lavagne elettroniche o dispositivi digitali collegabili
  alla rete, sia l'utilizzo a distanza all'interno di un
  ambiente informatico sicuro.









# Art. 6 conservazione patrimonio culturale

Eccezione obbligatoria per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione e nella misura necessaria a tale conservazione









### Art. 6 - Considerando n.27

le opere e altri materiali presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, ad esempio, all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari o per assicurare tali opere o altri materiali. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un'opera o altri materiali e nella misura necessaria a fini di conservazione.









#### Art. 6 - Considerando 28

è possibile che, a tale scopo, gli istituti culturali ricorrano all'assistenza di altri istituti culturali e di terzi. Nel quadro dell'eccezione a fini di conservazione di cui alla presente direttiva, gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero essere autorizzati ad affidarsi a terzi che agiscono per loro conto e sotto la loro responsabilità, inclusi terzi basati in altri Stati membri, per la realizzazione delle copie.









#### TITOLO III

\* MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI









### Art. 8 opere fuori commercio

- \* Licenze a fini non commerciali tra organismi di gestione collettiva sufficientemente rappresentativi e istituti di tutela del patrimonio culturale per opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto
- \* > possibilità di esclusione della licenza dai titolari









\* Pubblicità di tali licenze un portale unico online pubblico allestito e gestito dall'Ufficio dell'Unione europea









### **Considerando 37**

è importante che i meccanismi di concessione delle licenze e l'eccezione o limitazione previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altri materiali, tra cui fotografie, software, fonogrammi, opere audiovisive e opere d'arte uniche, incluso ove non siano mai state disponibili in commercio. Le opere che non sono mai state in commercio possono comprendere manifesti, volantini, giornali di trincea o opere audiovisive amatoriali









#### Art. 12 licenze collettive con effetto esteso

In specifici settori «quando l'ottenimento delle autorizzazioni dai titolari dei diritti su base individuale è generalmente oneroso e poco pratico tanto da rendere improbabile» la licenza









→ Non obbligo ma facoltà Stati di prevedere che organismo di gestione collettiva conceda licenze collettive estese anche ad opere di autori non rappresentati

#### \* ONE STOP SHOP!

Va garantita:

- \* parità trattamento tra autori
- \* Opt out in qualsiasi momento
- \* Pubblicità adeguata









### Capo 3 Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta

### \* Articolo 13 Meccanismo di negoziazione

\* Gli Stati devono provvedere che le parti «che incontrano difficoltà nella conclusione di una licenza» per opere audiovisive su servizi di video su richiesta possano avvalersi dell'assistenza di un organismo imparziale o di mediazione









#### **TITOLO IV**

\* MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE









\* Articolo 15 Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online

\* Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali il diritto per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione









- non si applica ai collegamenti ipertestuali no «link tax»
- non si applica all'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico no «snippet tax»
- si estinguono <u>due anni dopo la pubblicazione</u> della pubblicazione di carattere giornalistico
- quota adeguata del compenso agli autori









# Articolo 17 Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai fini della presente direttiva quando concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti









\* la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE non si applica

→ la piattaforma di condivisione deve ottenere una licenza dai titolari dei diritti









Se non c'è licenza, i prestatori sono responsabili a meno che non dimostrino di:

- \* a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione
- \* b) aver compiuto, secondo <u>elevati standard di</u>
  <u>diligenza professionale di settore</u>, i **massimi sforzi** per
  assicurare che non siano disponibili opere per cui
  abbiano ricevuto informazioni
- \* c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata, per rimuovere e impedire ricaricamento (notice and take/stay down)









- Comunque NO OBBLIGO GENERALE SORVEGLIANZA
- \* **REGIME MENO SEVERO** per <u>nuovi</u> prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i cui servizi sono disponibili al pubblico nell'Unione <u>da meno di tre anni</u> e che hanno un <u>fatturato annuo inferiore a 10 milioni</u> di EUR









#### Nuovi prestatori di servizi non sono responsabili se:

- \* Hanno fatto massimi sforzi per ottenere autorizzazione e
- \* notice and take down

Ma se il numero medio di visitatori unici mensili supera i 5 milioni, anche notice and stay down









- \* Comma 7: rispetto di eccezioni e limitazioni attraverso cooperazione tra prestatori e titolari
- \* Comma 8 eccezioni e limitazioni specifiche
- a) citazione, critica, rassegna;
- b) utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.









- \* Prestatori di servizi devono istituire un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace che sia disponibile agli utenti i cui contenuti vengono disabilitati
- \* le decisioni volte a disabilitare l'accesso o a rimuovere i contenuti caricati sono soggette a verifica umana.









# Articolo 18 Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata di autori e artisti

### Articolo 19 obbbligo trasparenza

almeno una volta all'anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere









## Articolo 20 meccanismo adeguamento contrattuale

\* diritto di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o gli aventi causa, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo









#### \* Articolo 22 diritto di revoca

\* Di licenza o cessione da parte dell'autore e dell'artista in caso di mancato sfruttamento di tale opera o altri materiali protetti (anche ponendo fine ad esclusiva)









### \* QUATTRO SPUNTI DI RIFLESSIONE

che rappresentano altrettante contraddizioni e nodi irrisolti nell'adattamento al mondo digitale della disciplina del diritto d'autore









### A fronte dell'introduzione di nuovi diritti d'autore e connessi....

- 1. si rafforza l'uso di **criteri valutativi duttili (**«buona fede», «massimo sforzo»...) e la **ricerca del dialogo** tra stakeholder
- 2. Vengono introdotte **nuove eccezioni** obbligatorie ed **equa remunerazione** (liability rule vs. property rule)
- Introdotte anche le licenze collettive estese (di nuovo liability rule)
- 4. Direttiva non può intervenire su **nuove** concentrazioni e assetti di interesse che modificano il mercato (autorità regolatorie e antitrust)









# Foto su cose o persone a loro volta oggetto di diritti

art. 88 fa salvi

- il diritto all'immagine

 i diritti di autore sull'opera riprodotta riguardo alle fotografie

riproducenti opere dell'arte figurativa









### Il diritto all'immagine e il ritratto: art. 96 LDA

 è richiesto il consenso della persona ritratta per la

riproduzione ed esposizione

- il consenso deve essere **specifico** con riferimento

all'utilizzazione (tempo, luogo, forma e modalità di

utilizzo)









### Il consenso all'utilizzo della propria immagine

- è revocabile
- può essere implicito e dunque non è necessaria la forma scritta
- ... e se l'immagine di una persona viene utilizzata senza il consenso dell'avente diritto?









# Eccezioni che giustificano riproduzione senza consenso (art. 97 LDA):

- notorietà
- ufficio pubblico coperto
- necessità di giustizia o di polizia
- scopi scientifici, didattici o culturali,
- quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di
  - interesse pubblico o svoltisi in pubblico







# Ratio delle eccezioni è interesse pubblico all'informazione

Fini commerciali o di pubblicità sono esclusi









# In ogni caso la riproduzione dell'immagine resta vietata se

commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione

o al decoro della persona ritratta (art. 97 LDA)









### LE BANCHE DATI

La doppia tutela fornita alla banca dati dalla LDA

- Opera dell'ingegno

"le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore" (art. 1 LDA)

> - Diritto connesso "sui generis" Art. 102 bis e seg. LDA









### Come sono definite le banche dati **opere dell'ingegno**: Art. 2 n. 9 LDA

"raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto."









- Deve esserci creatività per scelta e/o disposizione del materiale oggetto della banca dati
  - Contenuti sia digitali che analogici

Quali **diritti patrimoniali spettano all'autore** ? → Artt. 64

quinquies e sexies LDA

- Riproduzione
- Traduzione, modifica, disposizione, adattamento
  - Distribuzione al pubblico
  - Presentazione, dimostrazione o comunicazione









### Diritto connesso sulla banca dati

Oggetto di un diritto connesso al diritto d'autore: diritto sui

generis: art. 102 bis LDA

Obiettivo: compensare l'investimento (economico,

finanziario, di risorse umane) impiegato per la creazione della banca dati









### A chi spettano i diritti

Costitutore: "chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro" (art. 102 bis LDA)









### Quali diritti spettano al costitutore:

- estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma.
- reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma

  Nessun diritto morale









# I diritti di estrazione e reimpiego spettano al costitutore

 indipendentemente dalla tutelabilità della banca dati

come opera dell'ingegno, e

- senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o su parti di esso









# Durata dei diritti del costitutore 15 anni solari interi successivi al momento del completamento o dalla messa a disposizione del pubblico









# I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI PATRIMONIALI SPETTANTI ALL'AUTORE

- \*Oggetto dei contratti relativi alle "opere dell'ingegno di carattere creativo" di cui alla legge n. 633/1941 (LDA)
- \*

   diritti patrimoniali che spettano all'autore e che nascono con la creazione dell'opera
- \*NON i diritti morali sulle opere, diritti che sono inalienabili, irrinunciabili, imprescrittibili









# Differenza tra <u>cessione dei diritti</u> e <u>licenza dei diritti</u>









### I diritti patrimoniali sono indipendenti tra loro

#### \*art. 19 LDA

\*"I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti"









La legge sul diritto d'autore fornisce una limitata disciplina generale ai contratti che hanno ad oggetto opere dell'ingegno di carattere creativo

- \*Art. 2581 c.c.
- \*art. 107 LDA Trasmissione dei diritti di utilizzazione
- \*"I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo"
- \*-- Ampia autonomia negoziale in capo alle parti









# Trasferimento diritti patrimoniali richiede <u>forma scritta ad</u> <u>probationem</u>

- \*Art. 2581 c.c., secondo comma
- \*Art. 110 LDA
- \*"La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto"

\*Conflitto tra più aventi causa?









#### \*Art. 109:

\*"La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge."









# Il trasferimento dei diritti nei rapporti di lavoro subordinato: gli articoli 12 bis e 12 ter LDA

\*"Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro"

\*"Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera"









### L'articolo 88 LDA sulle semplici fotografie

"...se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro"









### Il trasferimento dei diritti d'autore nei rapporti di lavoro autonomo

- → Vale quello che si scrive del contratto: bisogna sempre specificare cosa si intende trasferire, altrimenti lo si deve interpretare in funzione delle finalità e della natura del contratto e tenendo conto della legge n. 81/2017
- In particolare: siamo di fronte ad una licenza o una cessione dei diritti ?









# La legge n. 81/2017 sulla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale all'art. 4 ha previsto che:

1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.









Inoltre...

→ si ricorre all'applicazione delle norme relative a specifici contratti nominati previsti dalla legge sul diritto d'autore









# In particolare <u>il contratto di edizione</u>, artt.118 e seguenti LDA

→ le norme generali che disciplinano il contratto di edizione rilevano e assurgono a principi generali per tutti i contratti che hanno ad oggetto diritti d'autore









"Le disposizioni imperative contenute agli art. 118 seg. della disciplina del contratto d'edizione, il cui oggetto tipico è costituito dalla diffusione dell'opera a mezzo di strumento cartaceo, si applicano anche a fattispecie contrattuali, traslative di diritti di utilizzazione economica relativi a opere dell'ingegno, diverse dal contratto stesso" (T. Roma, 26-06-2001)









### \*Art. 119, primo e secondo comma, LDA

- \*"Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto"
- \*"Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi"









### Art. 119, quarto comma, LDA

\*"L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo, nella stessa categoria di facoltà esclusive"

\*→ principio valido e applicato in via analogica a tutti i contratti di disposizione dei diritti d'autore









→II trasferimento di un diritto non implica anche il trasferimento degli altri diritti che spettano all'autore

→ attenzione esplicitare in tutti i contratti aventi ad oggetto diritti d'autore sempre diritti e facoltà, modalità di utilizzazione, territorio, durata









### Art. 119, secondo comma, LDA

- \*"Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata"
- \*→ anche questo principio è valido per tutti i contratti che hanno ad oggetto il diritto d'autore
- \*→ rilascio in pubblico dominio dell'opera: diritto d'autore vs. copyright









### Art. 119, terzo comma, LDA

\*"Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici"





